

Tribunale Ordinario di Taranto

SECONDA SEZIONE

N.R.G. / 2011

Il Giudice sciogliendo la riserva assunta in data odierna considerato che :

- ai sensi dell'art. 43, comma 3 Legge Fallimentare, inserito dall'articolo 41 D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, l'apertura del fallimento determina l'interruzione automatica del processo; non è quindi necessaria la dichiarazione del giudice in udienza, in quanto l'interruzione si realizza quale conseguenza diretta della sentenza dichiarativa di fallimento;
- l'automaticità dell'effetto interruttivo del processo, di cui al comma 3 dell'art. 43 Legge Fallimentare, è stata voluta dal legislatore al preciso scopo di dare un impulso acceleratorio alla procedura, evitando in particolare che la parte colpita dall'evento, ma interessata alla prosecuzione del processo, possa evitare l'interruzione omettendo di dare notizia nel processo dell'avvenuto fallimento;
- ai sensi dell'art. 305 c.p.c. il processo interrotto deve difatti essere riassunto nel termine di 3 mesi dalla avvenuta interruzione, altrimenti si estingue;
- nell'individuare quale sia il momento iniziale da cui inizia a decorrere il termine di 3 mesi previsto dalla legge, la Corte Costituzionale con sentenza n. 17 del 21 gennaio 2010, e con successiva sentenza n. 261 del 21 luglio 2010, investita della questione di legittimità costituzionale dell'art. 305 c.p.c. nella parte in cui fa decorrere il termine per la riassunzione del processo per la parte diversa da quella fallita, dalla data di interruzione del procedimento e non dalla data di effettiva conoscenza dell'evento interruttivo, ha statuito che la questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata, affermando: *"Premesso che, secondo gli orientamenti della giurisprudenza costituzionale in materia di interruzione del processo civile, recepiti dalla giurisprudenza di legittimità, è da tempo acquisito il principio per cui nei casi di interruzione automatica del processo il termine per la riassunzione decorre non già dal giorno in cui l'evento interruttivo è accaduto, bensì dal giorno in cui esso è venuto a conoscenza della parte interessata alla riassunzione medesima, la norma censurata non viola gli indicati parametri ove sia interpretata nel senso che, anche nell'ipotesi di interruzione automatica del processo per fallimento di parte costituita, fa decorrere il termine per la riassunzione, ad opera della parte interessata, dalla data di effettiva conoscenza dell'evento interruttivo (sentt. n. 139 del 1967, n. 34 del 1970, n. 159 del 1971, n. 36 del 1976, n. 109 del 2005, n. 379 del 2007, n. 165 del 2008, n. 276 del 2009, ordd. n. 115 del 2005, n. 268 e n. 341 del 2008)"* (Corte Costituzionale sentenza n. 17 del 21 gennaio 2010);
- come stabilito dalla Corte Costituzionale l'art. 305 c.p.c. deve essere pertanto interpretato - anche in ipotesi di interruzione del giudizio per fallimento - nel senso che i 3 mesi previsti per la riassunzione non debbono iniziare a decorrere dall'evento interruttivo, ma piuttosto dalla data in cui il soggetto interessato alla riassunzione ha avuto conoscenza dell'evento interruttivo;
- il termine inizierà a decorrere dalla data in cui si è avuta la conoscenza dell'intervenuto fallimento.
- la giurisprudenza (ex multis Tribunale di Roma, n. 978 del 6 febbraio 2011; Tribunale di Venezia, 5 febbraio 2013) ha ritenuto che il soggetto fallito - nella persona del Curatore - abbia la conoscenza legale dell'evento interruttivo al momento della pubblicazione della sentenza dichiarativa del fallimento, affermando, così, dunque che dalla data della



pubblicazione della sentenza dichiarativa del fallimento inizia a decorrere per la curatela fallimentare il termine di 3 mesi per procedere alla riassunzione del giudizio, e questo a prescindere dall'avvenuta dichiarazione formale in processo da parte del giudice dell'evento interruttivo;

- tuttavia la Giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che *"il termine per la riassunzione del processo interrotto a causa dell'apertura del fallimento di una delle parti ai sensi dell'art. 43, comma 3, L. Fall. decorre, secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 305 cod. proc. civ., dalla data della conoscenza effettiva e legale che dell'evento interruttivo ha avuto la parte interessata alla prosecuzione, con la conseguenza che per il curatore del soggetto il cui fallimento ha determinato l'interruzione del processo il termine per la riassunzione decorre dalla data, necessariamente successiva a quella della pubblicazione della sentenza dichiarativa del fallimento, in cui il curatore medesimo ha avuto la conoscenza legale della pendenza dello specifico processo (Cass., 7 marzo 2013, n. 5650);*

- il Tribunale, pur conscio dell'orientamento della giurisprudenza di merito che, sebbene rigoroso, appare in linea con il dettato normativo, non può negare la rilevanza della pronuncia della Suprema Corte che ha reso un'interpretazione costituzionalmente orientata;

- in tale prospettiva quindi il dies a quo non può decorrere dalla data di apertura del fallimento, ma dovrà decorrere dalla data in cui il Curatore abbia avuto effettiva conoscenza del processo da interrompere;

- nella specie non v'è prova dell'intervenuta conoscenza legale del Curatore, precedente alla dichiarazione di interruzione avvenuta in udienza;

- di conseguenza è da tale momento che dovrà farsi decorrere il termine per la riassunzione del giudizio;

pqm

- ritenuto che il processo è stato tempestivamente riassunto, rinvia la causa all'udienza del 23 maggio 2015 per il prosieguo.

Taranto 16.4.15

Si comunichi

Il giudice

Gabriella Puzzovio

